

LO SCIPPO DELL'ULTIMA ORA

La riforma della legge sull'obiezione di coscienza

Giampiero Girardi

Non era mai successo, da che si parla in Italia di obiezione di coscienza, cioè dal lontano 1948 (anno della prima proposta di legge in materia da parte dei deputati Colosso, socialista, e Giordani, democristiano), che l'argomento assurgesse al primo posto dell'agenda politica. Ciò, purtroppo, è avvenuto in seguito ad una situazione che definire rocambolesca è riduttivo.

Val la pena ricapitolare per sommi capi la questione, nella speranza che anche il lettore informato possa apprezzare una ricostruzione il più possibile analitica della vicenda «obiezione di coscienza», mentre chi non conosce gli sviluppi occorsi sarà aiutato nella comprensione delle vicende odierne.

Lo Stato e l'obiezione di coscienza

La legge che regola il fenomeno viene approvata il 15 dicembre 1972 e reca il numero 772. Da molti anni si discuteva di obiezione in Italia: alla Costituente, prima ancora delle iniziative legislative sopra ricordate, era stato presentato un emendamento volto a far riconoscere l'obiezione di coscienza come diritto del cittadino chiamato alle armi (come avviene nelle Carte costituzionali di Austria, Olanda, Portogallo, Repubblica federale tedesca, Spagna).

Dopo molti tentativi (abortiti) di varie proposte di legge, dopo infinite polemiche nate soprattutto in ambiente cattolico (Mazzolari e don Milani, per fare solo due nomi), dopo le azioni di protesta dei libertari e dei

radicali, dopo gli anni di carcere militare patiti dagli obiettori¹, finalmente si arriva all'approvazione della legge 772.

Non è, questo, un buon provvedimento. E' una vittoria, certo, perché introduce nel nostro ordinamento un principio inedito ed innovativo, ma la normativa che prevede è punitiva e farraginosa, in sostanza subdolanamente boicottatrice. L'obiezione di coscienza è riconosciuta solo come concessione, accordata per motivi filosofici e morali, previa verifica della «fondatezza» della domanda presentata attraverso l'esame di una commissione di controllo unica per tutto il Paese; il servizio civile cui l'obiettore è tenuto è più lungo di 8 mesi della leva normale; la gestione è affidata al Ministero della difesa, cioè all'amministrazione che viene messa in discussione dagli obiettori.

E' chiaro che la cosa non poteva funzionare e non ha mai funzionato. Ma l'esperienza prende avvio e si sviluppa lo stesso, per due motivi: la forte carica motivazionale degli obiettori, mai demotivati e spaventati dalla protervia, dall'arroganza, dallo sfascio della gestione ministeriale e l'impegno di supplenza nell'organizzazione assunto dagli enti di servizio civile. Una clausola della legge prevedeva, infatti, *in via transitoria*, che nell'attesa di costituire il Servizio civile nazionale, gli obiettori fossero impiegati presso enti di assistenza, di promozione, di intervento sociale.

Le vicissitudini degli obiettori a partire dal 1972 sono le più varie e drammatiche. La piaga dei ritardi nell'espletamento delle domande causa infinite difficoltà a chi è costretto a rinviare di mese in mese (magari per anni) il momento di iniziare il servizio. L'azione boicottante dell'amministrazione militare crea una normativa contorta e contraddittoria², che favorisce ogni sorta di sopruso. Il colmo viene raggiunto quando, nel momento di massimo sviluppo delle domande di obiezione, il ministro della difesa (on. Lagorio) decide di decurtare dal servizio da svolgere il tempo trascorso nella definizione della pratica. Quindi, all'obiettore vengono scontati i mesi lasciati trascorrere inutilmente dal ministero: in questo modo si finisce per favorire palesemente e incongruamente chi vuole approfittare di una comoda occasione per sottrarsi al dovere di servire la Patria. Questa procedura resta in vigore dal settembre 1978 all'aprile 1984. Le incongruenze della legge 772 vengono alla luce in modo palmare durante la gestione Spadolini del ministero della difesa intorno alla metà degli anni '80: l'attacco dei militari è frontale, con tanto

¹ Sul *Margine* n. 10 del 1987 è comparsa un'intervista biografica a Fabrizio Fabbri, primo obiettore di coscienza cattolico italiano.

² Per una analisi sulla gestione del servizio civile da parte del Ministero della difesa — in particolare durante la «fase critica» del 1986 — rinvio al mio articolo «Il servizio civile tra lassismo e intransigenza», in *Il Margine*, n. 7, 1986.

di ispezioni in piena regola per controllare l'applicazione di odiose norme «stile caserma» che sono state emanate dal ministro.

La questione arriva in Parlamento, cominciano ad essere presentate di nuovo delle proposte di legge, questa volta per modificare la legge 772. In effetti quello di riformare la norma è ormai un obbligo per il legislatore perché nel corso degli anni la Corte costituzionale ha già provveduto a cancellare alcune parti della legge e a dare la sua insindacabile interpretazione su alcune questioni di fondamentale importanza.

La Corte costituzionale e l'obiezione di coscienza

I massimi organi costituzionali sono intervenuti più volte sul tema. Se la sentenza del Consiglio di Stato del 1985 (n. 16) ha circoscritto in modo cogente i poteri della Commissione inquisitrice delle coscienze, sono i tre pronunciamenti della Corte costituzionale che segnano le linee di un approccio del tutto nuovo dal punto di vista legislativo.

La sentenza del 6 maggio 1985 (n. 164) sancisce la piena costituzionalità della stessa legge 772, contro la valutazione che la voleva in contrasto con la previsione costituzionale del dovere di difesa della Patria. La Corte sostiene che ogni cittadino è sì tenuto ad un servizio in pro della nazione, ma che esso non deve necessariamente svolgersi nel contesto della difesa armata. In altre parole si può difendere la Patria anche facendo un'attività gratuita di protezione ed assistenza dalle calamità e dai problemi in ambito civile.

Viene così smantellato autorevolissimamente (anche in base a chiare tendenze della ricerca giuridica e della stessa giurisdizione) uno dei pregiudizi che più avevano pesato sull'obiezione di coscienza, quello cioè di condurre all'estraniamento dai reali problemi — anche di difesa dai possibili «nemici» —, e che avevano portato all'impostazione paternalista e limitativa della legge approvata dal nostro Parlamento.

Nel 1986 viene pubblicata una nuova decisione della Consulta (la n. 113 del 23 aprile). E' in discussione il fatto che l'obiettore imputato per reati connessi alla sua scelta venga giudicato dai tribunali militari, come sempre successo: qualsiasi controversia tra obiettore e amministrazione militare (reiezione di domande, ritardi, problemi di varia natura) finiva infatti davanti ai giudici con le stellette. La Corte sentenza che gli obiettori non saranno più sottoposti alla giurisdizione militare e lo fa affermando un altro principio basilare: nel momento in cui il giovane viene riconosciuto come «obiettore di coscienza» perde lo *status* di appartenente alle Forze armate e con esse non ha più nulla a che fare.

La conseguenza da trarre per il legislatore è fin troppo chiara: se l'obiet-

tore non appartiene alle Forze armate, l'organizzazione del suo servizio civile deve essere affidata ad altro organismo amministrativo.

La terza sentenza dell'Alta corte italiana è del luglio 1989 e reca il n. 470. E' quella che ha avuto gli effetti più immediatamente dirompenti perché, sancendo l'incostituzionalità della differente durata del servizio civile rispetto a quello militare, ha determinato da subito la riduzione a 12 mesi dell'impegno degli obiettori. Il principio della «pari dignità» dei due tipi di servizio alla Patria è stato applicato ed immediatamente fatto valere dalla Corte per quanto attiene la durata della prestazione richiesta ad ogni cittadino.

La riforma della legge 772

Le anomalie della legge di regolamentazione dell'obiezione di coscienza vengono riconosciute dal legislatore che ben preso dà avvio alla serie di proposte per la modificazione della norma.

Già nell'VIII legislatura (1979-1983) vengono presentate 5 proposte di legge, di cui una del Governo per opera del ministro della difesa Lelio Lagorio. Le altre sono di Brocca, Rodotà, Gozzini, CiccioMessere.

Con la legislatura successiva (durata fino al 1987) comincia a lavorare sul tema un deputato lombardo, Paolo Caccia, che, pur non provenendo dal mondo cosiddetto pacifista e neppure tradizionalmente progressista, si dedica a questa riforma in nome dei principi di libertà e pluralismo.

E' merito suo se — dopo il nulla di fatto della IX legislatura — le 6 proposte di legge presentate alla Camera nelle settimane immediatamente successive all'inizio della nuova legislatura (1987-1992) vengono ben presto sintetizzate in un testo unificato. Le proposte hanno le firme di Caccia per la DC, Fincato per il PSI, Rodotà per la Sinistra indipendente, Ronchi per DP, Ferrari Marte ancora per il PSI, Capecci per il PCI.

L'on. Caccia, presidente del Comitato ristretto appositamente creato in seno alla Commissione difesa di Montecitorio, guida la discussione in mezzo ai tranelli infidi del «partito trasversale dei militari» (in cui sono arruolati i deputati socialisti, repubblicani e missini, insieme a molti democristiani ed altri), alle resistenze dell'esercito e del ministero della difesa, alle difficoltà «normali» dell'attività legislativa, di per sé resa laboriosa da calendari sovraffollati. Lo stesso Caccia ricorda con amarezza di aver dovuto andare alla *buvette* della Camera a pregare i colleghi di entrare in Commissione e non far mancare il numero legale per continuare la discussione!

Nel novembre del 1988 è pronto e viene approvato dal Comitato ristretto il testo unificato, sintesi delle 6 proposte.

La nomina a ministro della difesa di quel signore austero che è Mino Martinazzoli sembra essere un buon auspicio per l'approvazione della legge: nel suo stile sofferto, che rischia spesso di risultare incomprensibile, il ministro non si oppone comunque alla proposta.

Su pressione del movimento degli obiettori, appoggiato da larghi strati dell'opinione pubblica (ricordo i digiuni di padre Angelo Cavagna) finalmente il 20 aprile 1989 la Commissione difesa approva il testo unificato.

Deve passare un altro anno perché, con l'accordo del Governo, la Commissione possa avviare la discussione della legge in sede legislativa su un nuovo testo unificato che nel frattempo è stato predisposto, sempre con la «regia» dell'on. Caccia. Ma alle prime battute della discussione ecco l'ennesimo colpo di scena: 93 deputati di vari partiti (MSI, PRI, PSI, PLI, PSDI, DC) chiedono che la discussione venga portata in Aula e non approvata dalla Commissione. E' un nuovo alt all'iter della legge, che resta nei cassetti parlamentari altri 12 mesi.

Deve arrivare il 25 luglio 1991 perché finalmente essa venga approvata dalla Camera con 333 voti favorevoli, cioè quelli dei parlamentari DC, PSI, PDS, Verdi, DP-Rifondazione, Sinistra indipendente, PSDI, PLI, SVP. Votano contro i soli missini, mentre si astengono i Federalisti europei (gli ex-radicali, che tanto avevano fatto per ottenere la prima legge). I repubblicani non prendono parte alla votazione.

L'esultanza degli obiettori e di coloro che hanno a cuore la crescita delle libertà democratiche nel nostro Paese ha come sfondo la non remota possibilità che gli sforzi fatti risultino vani perché la legge deve essere discussa anche dal Senato entro la fine della legislatura (che termina «naturalmente» nella primavera del 1992 ma potrebbe essere sciolta anticipatamente).

Tutto sembra andare per il meglio perché non solo la legislatura non viene interrotta ma il Senato approva senza modificarlo (e quindi rendendolo definitivo) il testo approvato dalla Camera: è il 16 gennaio 1992. E' fatta. Dopo 20 anni di mal-gestione del servizio civile in Italia, finalmente c'è una nuova legge, che disciplina l'obiezione di coscienza in modo più rispettoso dei valori e delle persone.

La nuova legge

La nuova legge riconosce il diritto soggettivo all'obiezione di coscienza, là dove ammette che «per obbedienza alla coscienza» sia possibile «adempiere agli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma co-

me questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei "Principi fondamentali" della Costituzione» (art. 1).

Le cause che possono costituire impedimento al riconoscimento di questo diritto vengono specificate in modo ben determinato e i tempi di attesa per la definizione delle pratiche sono precisati. Il servizio civile, della durata di 15 mesi (oltre ai 12 come il servizio militare, sono previsti 3 mesi di formazione e preparazione), sarà organizzato da un apposito Dipartimento del servizio civile nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio. Il servizio civile potrà essere svolto presso enti pubblici e privati scritti ad apposito albo, con precisi progetti di impiego e sotto costante controllo. Gli obiettori potranno essere impiegati «esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia del patrimonio artistico ed ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi». Il Dipartimento concorrerà alla predisposizione di «forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta».

Non passerà!

Quello che succede dopo la fine di gennaio, cioè dopo lo scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, non era mai successo nella storia repubblicana del nostro Paese.

Cossiga, infatti, avvalendosi di un potere concessogli dalla Costituzione, ed usandolo, come in altre occasioni, in modo forzato, oltre i limiti tradizionalmente definiti, respinge la legge alle Camere ormai sciolte e sostiene che esse non sono più nella condizione giuridica di poter ridiscutere la norma. In pratica si arroga il potere di decidere *da solo* che questa legge non deve passare.

Si innesta un balletto di polemiche, ipotesi, tentativi, minacce, dichiarazioni, smentite...: l'obiezione di coscienza diventa oggetto e strumento della guerra elettorale giocata dai partiti e dalle stesse istituzioni. Tutti ne parlano, ma nessuno affronta il problema: è una scusa, un randello imbracciato per colpire gli avversari all'impazzata. Socialisti, socialdemocratici, liberali, missini e repubblicani (i fedelissimi del «partito del presidente») saltano giulivi sul carro del picconatore dicendosi fermamente contrari alla legge: se agli ultimi due si può riconoscere la coerenza di comportamento rispetto alle due votazioni di pochi mesi e settimane prima, gli altri partiti sono penosamente destinati a mostrare che l'a-

zione legislativa in Italia è in mano a persone incapaci di capire cosa votano oppure attente solo alle opportunità elettorali del momento.

Il tentativo dei partiti di sinistra e di parte della DC (timorosa delle conseguenze sul voto del mondo cattolico) di ri-approvare ugualmente la legge naufraga davanti al boicottaggio dei parlamentari che fanno mancare il numero legale alla Camera in due distinte tornate.

E adesso la legge approvata da due rami del Parlamento, quindi con tutti i requisiti per rappresentare la volontà del popolo sovrano attraverso i suoi rappresentanti, è lì: un solo cittadino, anche se impersona la più alta carica dello Stato, ha deciso di fermarla. «Il Parlamento è stato schiaffeggiato», scrive monsignor Bettazzi. Non si sa cosa succederà nella prossima legislatura: si comincerà tutto daccapo (ma allora la decisione del Parlamento è proprio aria fritta?), ci sarà una corsia preferenziale, si troveranno altre soluzioni?

La «pazzia» del Presidente

Le motivazioni addotte da Cossiga nel rinviare la legge sono di due ordini. Anzitutto egli espone il timore che essa offra troppe scappatoie a chi vuole sottrarsi al «sacro dovere» di difesa della Patria e che finisca per privilegiare gli obiettori rispetto ai militari.

Dall'altra parte c'è la questione dell'insufficiente copertura finanziaria (58 miliardi).

La prima argomentazione è così superata dai fatti, dalle cose, dalla giurisprudenza (le sentenze della Corte costituzionale), dal comune sentire, che non sorprenderebbe sentirla in bocca al sindaco di uno sperduto paese di montagna (con tutto il rispetto per i sindaci di sperduti paesi di montagna) ma da parte del Presidente della Repubblica, che si picca di essere docente universitario di diritto costituzionale, non fa che suscitare la pena di chi vede ridurre i valori e i principi a scusanti per chissà quali giochi di potere.

La seconda motivazione presidenziale è una questione meramente tecnica: in un Paese dove ogni finanziaria viene stratonata a destra e a manca per ritagliare migliaia di miliardi per opere inutili e con mero scopo elettorale, non è certo impossibile scovare 58 miseri miliardi (e perché poi non toglierli tutti dal bilancio della difesa, visto che comunque gli obiettori dovrebbero essere a suo carico)?

Il comportamento del Presidente della Repubblica è stato in questa occasione perfettamente consono con lo stile da lui adottato negli ultimi due anni: un misto di follia mentale e di follia istituzionale. Una follia lucidissima, ma rispondente non si sa se a incongrue stimolazioni mentali o a ricatti politici. Un comportamento al di fuori di ogni regola di rispetto

della forma e della sostanza, strumentalizzato di volta in volta dal gruppo di potere interessato.

Nel nostro caso la *lobby* militare (alla cui sirene Cossiga è fortemente sensibile, fin da quando è stato nominato ufficiale di marina senza aver mai svolto il servizio militare o da quando si prodigò per organizzare e rafforzare la rete militare clandestina denominata «Gladio») ha pescato il *jolly* (è proprio il caso di dirlo!) all'ultimo giro di carte ed è riuscita ad impedire l'approvazione di una legge che vede come il fumo negli occhi non tanto per i suoi contenuti «tecnici» quanto per le prospettive che essa apre, e che andremo ad analizzare più oltre. Bisogna dire ancora che le conseguenze del vergognoso comportamento del Presidente della Repubblica ricadono completamente sotto la responsabilità del partito della Democrazia cristiana. Ciò non certo per averne proposto la candidatura ed averlo votato (anche se già allora qualcuno fece balenare una sua non stabile situazione psichica ed ipotizzò un legame molto stretto con ambienti massonici legati alla P2), ma per non aver fatto nulla per impedirne le esagitato escandescenze di questi ultimi mesi. La difesa ad oltranza di un Presidente destabilizzatore, mancante alla sua funzione di garante delle istituzioni, strumentalizzatore della sua carica a fini politici, irrispettoso ed irraguardoso delle regole e delle istituzioni ha mostrato la miope strategia di un partito che evidentemente fa della conservazione del potere il fine unico della sua esistenza. E può dunque digerire anche uno *sbrego* come l'ultima parte della presidenza Cossiga nell'immutabilità e nella perpetuazione della sua permanenza al governo.

Oltre l'obiezione, per avere più democrazia

Cossiga, nella sua demoniaca pazzia — consumata in proprio o messa al servizio di altri — ha rigettato con questa legge una prospettiva di evoluzione e di maturazione della democrazia nel nostro Paese. Esattamente come ha fatto difendendo Gladio (struttura segreta e di controllo del potere), assolvendo la P2 (idem, ma con altri mezzi), opponendosi alla riforma elettorale (ricordate il suo voto alle ore 13.45 del 10 giugno, quando ormai era certo il trionfo dei *si?*), cercando di mettere la magistratura al servizio del potere esecutivo.

La nuova legge sull'obiezione di coscienza va, paradossalmente, ma non troppo, nella direzione del superamento della stessa obiezione per quanto attiene all'obbligo di leva. In effetti la nuova legge riconoscerebbe, nei fatti, una possibilità di opzione tra due modalità alternative di prestare un servizio alla patria: quella militare nell'esercito e quella non armata nel servizio civile. Rimanendo costituzionalmente cogente per tutti il dovere di difesa-servizio alla Patria (valore questo di solidarietà, di convi-

venza civile, di unità nazionale), ogni cittadino si sentirà interpellato sul *come* prestare la sua opera al servizio della collettività.

Non si tratta, perciò, più di *obiettare* ma semplicemente di *scegliere* il modo per operare nella solidarietà civile.

Il discorso deve coinvolgere — cosa che fino ad ora non avviene — *tutti* i cittadini, quindi anche le donne e coloro che per vari motivi non vengono arruolati nelle forze armate (per esempio perché in esubero sul numero della leva o perché dispensati, come sacerdoti o religiosi, in base al Concordato). Naturalmente ciò non significa che le donne debbano essere chiamate in caserma (vadano pure, se lo vogliono), ma anzitutto che anche a loro è chiesto uno sforzo di adesione al servizio della collettività e che comunque può essere creato un modo ed uno spazio specifici per realizzarlo.

In questa prospettiva stanno lavorando le più avvertite realtà di volontariato e di pacifismo italiane. E' allo studio una proposta che — interpretando una sensibilità sempre più diffusa nei giovani di oggi — suggerisce la costituzione di un *Servizio civile nazionale*, cui siano tenuti gli attuali obiettori di coscienza e coloro che per qualsiasi motivo, pur essendo in grado di farlo, non vengono arruolati nelle Forze armate, ma al quale possano prendere parte anche le donne e coloro che sono dispensati dal servizio militare. L'articolazione operativa è ovviamente ancora tutta da pensare ma è affascinante poter immaginare finalmente un vero *esercito pacifico* di uomini e donne al servizio dei più poveri e comunque impegnati in azione costruttiva per la collettività, l'ambiente, la vita.

E i «valori» dell'obiezione di coscienza dove vanno a finire? E il substrato motivazionale che di lì nasceva? E la forza cogente della scelta di coscienza? Queste perplessità — avanzate di fronte alla proposta del Servizio civile nazionale — hanno un forte spessore ma possono essere superate.

Bisogna riconoscere, gandhianamente, che l'azione degli obiettori ha ormai ottenuto il suo scopo «tecnico», che era quello di aver riconosciuta la facoltà di non collaborare all'esercito e di prestare in altro modo il servizio alla Patria. Le finalità «ultime» dell'obiezione di coscienza restano invece aperte, e sono l'abolizione degli eserciti, la definizione di mezzi e metodi di soluzione nonviolenta dei conflitti, la pace vera tra popoli e individui. Ma per ottenere questi scopi i fronti si spostano e si allargano. Prevedere per tutti l'obbligo-possibilità di prestare un servizio civile alla propria nazione è un passo in avanti verso una mentalità comune più pacifica, meno scontatamente guerresca, non superficialmente arruolabile nella guerra decisa dai generali.

E' per questo che il «comandante» Cossiga ha scippato una legge che i rappresentanti del popolo italiano avevano faticosamente scritto per il futuro della loro nazione. ■